

N. R.G. 31/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

*dott. Stefano Brusati*

*Presidente*

*dott. Antonino Fazio*

*Giudice Relatore*

*dott. Marta Lombardi*

*Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei sovraindebitati BELFIORE MARIA e PAVIA FRANCESCO**

**Il Tribunale**

- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato dai sigg.ri BELFIORE MARIA (BLFMRA64H58L219M) e PAVIA FRANCESCO (PVAFNC86H01L219C), con l'Avv. GIOVANNI BETTA
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

pagina 1 di 7

- Ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale (attualmente sono entrambi lavoratori dipendenti);
- Ritenuta l'assenza di cause ostative all'accoglimento della domanda, non constando che i debitori abbiano riportato condanne per reati fallimentari o contro l'economia pubblica, né che abbiano beneficiato di precedenti esdebitazioni nel quinquennio; né che abbiano determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; le cause del dissesto, agli stessi non imputabili, sono infatti da individuarsi nell'insolvenza di un debitore dell'impresa di cui era titolare la Belfiore, e che ha determinato il mancato incasso di un credito di oltre 280mila euro; nonché nelle condotte del coniuge, persona di notevole spessore criminale, e nelle conseguenti vicissitudini occorse;
- **Ritenuto che** i debitori debbano considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo un monto debitorio scaduto e non pagato per oltre 1.060.000 euro;
- **Rilevato che** la presente procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, avrà ad oggetto tutti i beni del patrimonio dei debitori, salvo il reddito escluso ex art. 268, co 4, lett b) CCII, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi; tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;
- **Rilevato altresì che** la valutazione in ordine alla soglia "limite" di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;

infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari<sup>1</sup>, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella

---

<sup>1</sup> Il c.d. "minimo vitale", infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti<sup>2</sup>; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

- Osservato che il nucleo familiare dei debitori è composto dai medesimi, e che risultano sufficientemente documentate le spese mensili mediamente occorrenti;  
Ritenuto, quindi, congruo fissare l'importo messo a disposizione dei creditori in complessivi euro 900 mensili, di cui 600 a carico della sig.ra Belfiore Maria (che percepisce uno stipendio netto mensile di 1.440,25 euro al netto del pignoramento in essere, più una pensione di invalidità di 385,18 euro al mese) e 300 a carico del figlio Pavia Francesco (che percepisce uno stipendio netto mensile di 1.713,50 al netto del pignoramento in essere), mettendo così a disposizione dei creditori, per i 36 mesi di durata della procedura, complessivamente 32.400 euro;
- **Osservato che** il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione serale sulla attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- **Precisato che** la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;
- Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori<sup>3</sup>. Inoltre, il Tribunale ritiene che l'art. 282 CCII (che sancisce un

<sup>2</sup> Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 in tema di art. 46 L.F.

<sup>3</sup> Recependo sul punto le indicazioni di Corte Cost. 6/2024.

termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII<sup>4</sup>, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro (impregiudicata la prosecuzione dell'attività liquidatoria dei beni già incamerati all'attivo);

- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti per denti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto **all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII**, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> Ritiene il Tribunale, infatti, che seppur sia vero che l'esdebitazione opera di diritto in ogni caso decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale, tale beneficio è comunque subordinato all'accertamento giudiziale dei parametri di "meritevolezza" del debitore previsti dal CCII (art. 282, comma 2, CCII, art 280 CCII), sicché il semplice decorso del triennio dall'apertura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo; del resto, l'iniziativa per ottenere l'esdebitazione prima della chiusura della procedura è rimessa al debitore ex art. 281 co 2 CCII -.

<sup>5</sup> Al fine di uniformare i progetti di stato passivo, onde permettere ai creditori una puntuale verifica della proposta ai fini di eventuali osservazioni, i Liquidatori sono invitati a utilizzare la seguente modalità redazionale dei progetti ex art. 273 CCII:

includere due Paragrafi (necessariamente sintetici) così costituiti:

OGGETTO: indicare la causale del credito (es: credito da lavoro subordinato, credito per fornitura di materiale, etc..) e i documenti offerti come prova (es: fatture, contratto sottoscritto, buste paga, etc).

PROPOSTA: indicare la ammissione/esclusione del credito in modo analitico, con l'ammontare preciso e connesse cause di prelazione. Nell'ipotesi di ammissione specificare la causale (es: ammesso per euro x al privilegio y per crediti da prestazioni professionali), avendo cura, se necessario, di specificare le singole voci in modo analitico (es: ammesso per x per indennità da cessazione del rapporto di lavoro, ammesso per y per ultime tre retribuzioni). In caso di esclusione, motivare succintamente il motivo (es: mancanza di prova documentale idonea, decreto ingiuntivo non opponibile in quanto non esecutivo, mancanza di prova circa lo svolgimento di attività professionale, etc..).

in ipotesi di esclusione parziale, specificare sia l'importo ammesso che l'importo escluso (es: ammesso per la minor somma di X; escluso per la somma Y).

Lo stato passivo definitivo depositato ex art. 283 co 3 CCII seguirà lo stesso schema redazionale.

Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare “*d’ufficio*” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore un altro grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>6</sup>; le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa unionale e interna vigente, non possono vincolare il consumatore; eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere, quindi, ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;

**Premesso che**, ad opinione del Collegio nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l’assistenza al debitore da parte dell’OCC appare sì necessaria, ma anche sufficiente al fine di permettere a quest’ultimo l’accesso utile ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

**Ritenuto che tale principio può essere ritenuto applicabile, a maggior ragione, alla procedura di liquidazione controllata della persona fisica ex art. 268 CCII**, che non ha natura negoziale e nella quale al debitore non è richiesta la redazione di alcun piano o proposta, ma la semplice cooperazione con l’OCC al fine di permettere la chiara e completa ricostruzione della propria situazione patrimoniale;

**Ritenuto**, quindi, che nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII di persone fisiche (consumatori e imprenditori) l’attività svolta dagli *advisor* (economici o legali) del debitore possa generalmente essere ritenuta non necessaria o funzionale alla composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, fino a prova contraria, meramente duplicativa rispetto all’attività già svolta per legge dall’OCC;

quindi, in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli *advisors* saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest’ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l’esercizio, nell’interesse della massa dei creditori, delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/inefficacia di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi;

---

<sup>6</sup> Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, Lintner, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco.

ritenuto che, in linea generale<sup>7</sup>, sarà onere dei professionisti, in sede di domanda di ammissione, fornire compiuta prova tanto della attività professionale prestata, quanto della concreta utilità e (stretta) funzionalità della stessa rispetto al fine della composizione della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della concreta necessità di una assistenza ulteriore rispetto a quella fornita dall'OCC;

- **osservato**, in ogni caso, che i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o *advisor* che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione; infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
- **visio** l'art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MARIA BELFIORE (C.F. E:LFMRA64H58L219M);

**NOMINA** giudice delegato il Dott. Antonino Fazio;

**NOMINA** Liquidatore giudiziale il Dott. GIORGIO VISCONTI per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma 2 lett. b);

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**EVIDENZIA** che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento

<sup>7</sup> Anche con riferimento ad imprenditori in forma collettiva.

costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art 216 CCII; Dichiaro inefficaci nei confronti della massa le cessioni di credito e i pignoramenti presso terzi già eseguiti (art. 144 CCII), ordinando lo svincolo dei relativi beni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;

DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore eccedenti gli importi di cui in motivazione (Euro 600 per Helfiore Maria ed Euro 300 per Pavia Francesco) mentre ogni eventuale sopravvenienza attiva rispetto al reddito mensile (leggasi: entrate *extra*) dovrà essere versata senza ritardo al liquidatore;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, in base allo stato passivo approvato;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 16/02/2026.

Il Giudice Relatore

*dott. Antonino Fazio*



il Presidente

*dott. Stefano Brusati*

